TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

R.G. n. 9/2021

IL GIUDICE

in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta per la decisione sull'istanza di omologa del piano del consumatore presentato da

- rilevato che, con ricorso depositato il 20.09.2021 i ricorrenti coniugi, in regime patrimoniale di comunione di beni, hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall'"Organismo di composizione della crisi" nella persona dell'.
- richiamati i precedenti provvedimenti del 10.11.2021, del 16.2.2022, dell'8.3.2022, del 17.05.2022, del 20.09.2022, del 16.12.2022, del 24.01.2022 e viste le integrazioni e le note depositate;
 - Sentite le parti all'udienza fissata per l'omologa

OSSERVA

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede pagamenti così sintetizzabili: pagamento integrale delle spese di procedura; pagamento del creditore privilegiato immobiliare al 90,110%: Siena NPL 2018 s.r.l. (€155.648,11); pagamento dei creditori privilegiati mobiliari al 55,60 %: Regione Calabria- Dipartimento economia e finanze- Gestione tassa automobilistica (€ 2.284,11), Hermes Servizi Metropolitani S.r.l- tributi (€ 4.115,58), Hermes Servizi Metropolitani S.r.l (€ 1.575,12), Agenzia delle Entrate Riscossione (€ 631,69); pagamento dei creditori chirografari al 38,20%: Siena NPL 2018 S.r.l. (€ 268,21), Axactor Capital Italy S.r.l (€ 2.714,63); Agenzia delle Entrate Riscossione (€ 247,58), Condominio Via Siena (€ 280,32).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale da effettuarsi nell'arco di 15 anni circa. Il piano si articola in n. 179 rate mensili di euro 1000,00 strutturate con diversa decorrenza ed importo per ciascun creditore.

Più di preciso, gli odierni debitori provvederanno al pagamento mensile di € 450,00; ulteriori € 400,00 verranno versati dal figlio, , in qualità di garante, e i restanti € 150,00 dal genero La somma infatti è così ripartita in quanto i debitori non sono in grado di garantire per intero la cifra necessaria per soddisfare i creditori.

È stato altresì previsto il soddisfacimento prioritario dei creditori prededucibili e il successivo soddisfacimento dei restanti creditori (dapprima i privilegiati e poi i chirografari). L'esposizione complessiva dei coniugi, quindi, ammonta ad un debito residuo pari a € 209.759,92 mentre la somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad € 180.124,31.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i loro beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- b. L'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 209.759,92; totale redditi mensili, derivanti da n. 1 reddito da lavoro in favore di per un importo pari a circa € 780,00 mensili.
- c. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
- c. L'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
 - d. il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g. La piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h. L'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, si è provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'OCC e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

In data 23.04.2022 il giudice riteneva che il piano non potesse essere omologato, dovendosi chiarire sicuramente alcune criticità per le quali chiedeva integrazioni.

Le suddette integrazioni venivano fornite.

All'udienza del 17.05.2022 si evidenziava come che nelle more fosse intervenuto un debito nei confronti del condominio, tale per cui veniva chiesto un termine per rimodulare il piano.

Il piano rimodulato veniva depositato, con le dovute modifiche ed integrazioni dall'OCC in data 05.07.2022.

Successivamente, l'avv. veniva sostituito dall'avv. per l'OCC, la quale procedeva al deposito della sostituzione e della sua nomina nonché

al deposito delle note di trattazione scritta con relativa precisazione del credito vantato da Banca Siena NPL.

*

2. Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come dapprima gli approdi giurisprudenziali delle corti di merito (cfr. Tribunale di Napoli Nord del 18/05/2018; Tribunale di Mantova del 8/4/2018) e successivamente il legislatore, con l'introduzione dell'art. 7 bis della 1. 3/2012 ad opera della 1. 18 dicembre 2020, n.176 Art. 4- ter contenente "Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti. Modifiche Legge 27 gennaio 2012, n. 3", abbiano chiarito che il piano del consumatore possa essere presentato anche su ricorso congiunto dei coniugi e più in generale da parte di più membri di una stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune - circostanze che ricorrono entrambe nel caso di specie.

Il piano è poi strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità.

In base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dalla suddetta legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibili ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Risulta, inoltre, che:

- i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Invero, i coniugi, come innanzi indicato, risultano titolari di beni immobili, il cui valore patrimoniale, a seguito dei vari ipotetici esperimenti di vendita, farebbe ottenere un ricavato inferiore al valore messo a disposizione dai e

e che non risulterebbe satisfattivo nei confronti dei creditori in percentuali maggiori rispetto a quelle stabilite nella proposta.

L'Occ circa la convenienza del piano rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria rappresenta che il valore commerciale del patrimonio immobiliare oggetto dell'eventuale liquidazione è stato stimato a 399.234,00, importo calcolato sommando i valori di stima del patrimonio immobiliare di proprietà dei coniugi. L'alternativa liquidatoria non appare dunque più conveniente rispetto al piano, in considerazione della circostanza che normalmente il bene all'asta viene venduto al 50% del suo valore e anche alla luce della circostanza che con l'esecuzione sarebbe soddisfatto soltanto il creditore ipotecario che, nel caso di specie, neanche ha presentato specifica contestazione sul punto.

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Giova poi precisare che, alla concessione di una dilazione ultrannuale per i privilegiati non osta il disposto dell'art. 8,comma 41.3 del 2012. Tale principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore".

Va poi osservato che ai sensi del nuovo art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla citata L. 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020) la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesso creditorio conseguente alla condotta posta in essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Infatti, il reddito negli ultimi anni si è drasticamente ridotto per cause a loro non imputabili, sussistendo la capacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraevano essendo la condizione di sovraindebitamento stata causata dalla concomitanza di vari fattori, quali il sopravvenuto stato di malattia del che per tale motivo ha ridotto la mole di lavoro con conseguente declino dell'attività che ha portato alla chiusura anche della seconda sede lavorativa.

Più nello specifico, risulta documentato che i coniugi hanno contratto mutuo per acquisto di un immobile da adibire ad abitazione il 10.10.2005 ma dopo qualche anno non sono riusciti a rispettare gli impegni economici presi considerato che l'attività svolta dal ricorrente (ditta individuale avente ad oggetto servizi di guida) ha subito un improvviso ed inarrestabile declino corroborato dall'emergenza sanitaria: nel periodo di imposta 2018 il ricorrente ha avuto un reddito annuo di 5.460.00 euro, nel periodo di imposta 2019 un reddito annuo di 9.600,00 euro e nel periodo di imposta del 2020 un reddito annuo di 6.240,00 euro. A ciò si aggiunga che nel 2012 il ricorrente è risultato affetto da adenocarcinoma con particolari esami e trattamenti da seguire il che ha contribuito ad aumentare le spese di natura medica. I ricorrenti hanno inoltre dovuto sostenere economicamente la figlia dopo la nascita della nipote, dando anche in comodato d'uso gratuiti l'abitazione sottoposta a pignoramento immobiliare dalla Banca Siena NPL.

Neppure infine sono emersi elementi che possono far ritenere che siano stati attuati atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Per quanto concerne l'individuazione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la S.C. ha più volte sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio); né si rinvengono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione nelle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in merito

alla nuova configurazione dell'istituto (c.d. ristrutturazione dei debiti e concordato minore).

Nonostante parte della giurisprudenza di merito abbia ritenuto opportuno colmare questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore introducendo accanto ai limiti di ammissibilità del piano specificatamente previsti dalla normativa anche il limite implicito della durata massima del piano che è stato individuato in 5/7 anni in analogia con quanto elaborato per le procedure concorsuali; la S.C. ha tuttavia rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Si tratta di una situazione che può, ad esempio, avvenire quando il piano contempli il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore aggredibile mediante esecuzione forzata non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore in quanto costituto da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti.

Si ritiene pertanto che possa essere concessa l'omologazione di un piano del consumatore anche di durata superiore ai 5/7 anni.

Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. seconda chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 27544/2019, ma si v. anche in tal senso ex multis, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

Tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita, anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*.

Si osserva, peraltro che nessun creditore si è costituito in giudizio per presentare osservazioni al piano e che la totale assenza di beni immobili utilmente aggredibili, rende di fatto insussistente un'alternativa liquidatoria e, con essa, una prospettiva di maggior soddisfacimento del ceto creditorio.

POM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

 all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 1.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti. Reggio Calabria, 30.03.2023

Il Giudice